

Piazza Cavour n.29, 60100 Ancona (AN)  
Tel.: 071-202538 071-204315  
Fax: 071-57360  
Posta elettronica: [massimiliano.paesani@consulenti-associati.com](mailto:massimiliano.paesani@consulenti-associati.com)

**MASSIMILIANO PAESANI**  
**Dottore commercialista**  
**Revisore Legale**



***Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore dal 13 agosto 2011***

Il DL 13.8.2011 n. 138 (manovra di ferragosto) ha apportato alcune modifiche all'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. Le novità, in particolare, **riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore.** In particolare, è stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a **2.500 euro** il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 con la conseguenza che **dal 13 agosto 2011: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500 euro.** Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; **gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;** gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500 euro; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti **ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo** entro il 30.09.2011.

***Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore***

Come anticipato in premessa, **a decorrere dall'13.08.2011**, la manovra di Ferragosto è intervenuta anche sulla normativa antiriciclaggio, modificando per l'ennesima volta la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del DLgs. n. 231/2007.

***Contanti***

Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigore il giorno stesso, tale soglia è stata infatti portata a 2.500 euro, a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il predetto importo diviene il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, poste in essere senza l'ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche).

**L'utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione;** al di sopra di tale importo si rende necessario l'impiego di strumenti di pagamento tracciabili, come

l'assegno bancario o postale, che riportino l'indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausola di non trasferibilità

E' rimasta immutata la nozione di **frazionamento**, già incisa dal DL n. 78/2010, che aveva modificato il primo comma dell'art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro (allora 5.000 euro).

Nell'attuale formulazione, la norma recita che **il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati**. Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un'operazione di acquisto di importo superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, ancorché ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, ferma restando la libertà contrattuale e la validità delle prassi commerciali in materia di rateazione.

Permangono, dunque, ad elevato rischio "**frazionamento**", operazioni quali il pagamento di fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l'emissione di prestiti obbligazionari.

---

#### ***Assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi***

---

Anche l'**emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro**. Il loro rilascio è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. Al riguardo va evidenziato che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno.

**Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario**. È inoltre vietata la circolazione dei così detti assegni "**a me medesimo**" (emessi cioè all'ordine del traente), qualunque sia l'importo: l'unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.

---

#### ***Libretti bancari e postali al portatore***

---

La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, ovvero estinti.

---

#### ***Le sanzioni in caso di violazione***

---

La violazione delle disposizioni sopra esposte rende applicabile la **sanzione amministrativa pecuniaria** il cui importo minimo, anch'esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a **3.000 euro**, a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. Così, in vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui all'art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa:

- **tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito;**
- **per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell'importo trasferito.**

### ***Risvolti per la fase transitoria***

---

Alla luce di quanto esposto è opportuno evidenziare alcuni aspetti relativi all'entrata in vigore della nuova disciplina ( come detto 13 agosto 2011) in ordine alla fase transitoria.

### ***Assegni post datati superiori a 2.500 € emessi prima del 13 agosto 2011 e incassabili successivamente***

---

Si pensi ad esempio a un **assegno libero "post datato"**<sup>(1)</sup> compilato il 10 agosto 2011, ma emesso con data 10 settembre 2011, successiva a quella di entrata in vigore del Decreto legge 138/2011 (il 13 agosto 2011) e incassabile solo successivamente. **Cosa succede in tal caso?** La soluzione, nell'ipotesi considerata, nella maggior parte dei casi è piuttosto semplice poiché è possibile intervenire sull'assegno (in assenza di girata), con l'inserimento della suddetta clausola di non trasferibilità. In tal modo, infatti, l'assegno, che risulta emesso in un momento in cui è già in vigore il nuovo limite previsto per gli assegni liberi, si allinea alla nuova disciplina. Se, invece, l'assegno post datato, di cui all'esempio, è già stato girato, non sembra possibile sfuggire alla violazione dell'art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 ed alla sanzione prevista, in seguito alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. al momento del pagamento dello stesso all'ultimo beneficiario (Cfr. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20.03.2008 n. 33124).

### ***Assegni liberi superiori a 2.500 € emessi prima del 13 agosto 2011 e presentati all'incasso successivamente***

---

Diverso è il caso di un **assegno libero emesso entro il 12 agosto 2011 per un importo, per esempio di 4.800 euro e presentato in banca per l'incasso successivamente al 13 agosto 2011** ossia in vigenza del nuovo limite di 2.500 Euro. In tal caso, tenuto conto che la norma - articolo 49, comma 5, DLgs 231/2007 - fa riferimento alla data di emissione dell'assegno, non dovrebbe sussistere alcuna violazione in considerazione del fatto che al momento dell'emissione del titolo era possibile emettere assegni liberi purché di importi inferiori a 5mila euro.

In altre parole, in assenza di una espressa disciplina transitoria dovrebbe essere possibile applicare le interpretazioni fornite, in occasione delle precedenti modifiche di analogo tenore, dal ministero dell'Economia con la Circolare 33124 del 20 marzo 2008, secondo cui è possibile sostenere che gli assegni liberi, emessi sino al 12 agosto 2011 per importi inferiori a 2.500 euro e incassati a decorrere da tale data, possano essere considerati regolari e, pertanto, possono essere liberamente presentati alla banca senza timore di essere, in seguito, sottoposti a specifiche sanzioni o segnalazioni.

---

<sup>1</sup> Va ricordato che ai sensi dell'art. 31 del RD 1736/1933, l'assegno bancario è pagabile a vista e ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione e purché vi sia disponibilità di fondi con la conseguenza che l'indicazione sull'assegno di una data successiva non determina la nullità dello stesso, ammettendosi il pagamento immediato in favore del creditore. Le disposizioni vigenti tollerano una postdatazione massima di 4 giorni per i titoli pagati fuori piazza, giustificata dal periodo di tempo occorrente per far pervenire l'assegno al beneficiario. Ai sensi dell'art. 121 del RD 1736/1933, infatti, "*qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268*" (articolo, quest'ultimo, sostituito dell'art. 25 co. 1 del DPR 642/72). Con la postdatazione, quindi, l'assegno assume la veste di una cambiale e dovrebbe soggiacere all'imposta di bollo. La banca che paga l'assegno presentato "prima" della data indicata dovrebbe comunicare la circostanza all'Agenzia delle Entrate, al fine dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 25 co. 1 del DPR 642/72 (sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta) in capo a chi ha emesso l'assegno.

Alla luce di quanto esposto, si invita, ai fini della consueta collaborazione con lo Studio, ad una particolare attenzione ad evitare infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante. Si ricorda, infatti, che, **lo Studio è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio ossia a comunicare alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze Ministero le eventuali infrazioni alle violazioni di cui sopra, di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle consuete attività contabili attinenti alla tenuta di contabilità ordinarie,** pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con un minimo di 3.000 euro.

Cordiali saluti.

Dott. Massimiliano Paesani